

## CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

### Normativa di riferimento

- ✚ Art. 3, Decreto Legge n. 145 del 23.12.2013 (convertito con Legge n. 9 del 21.02.2014)
- ✚ Art. 1 co. 35, Legge n. 190 del 23.12.2014 (che ha sostituito le disposizioni precedenti)
- ✚ Decreto MEF del 27.05.2015 (G.U. n. 174 del 29.07.2015)
- ✚ Circolare A/E n. 5 del 16.03.2016

### Beneficiari

**Tutte le imprese** indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano **investimenti in attività di R&S**, inclusi i consorzi, le reti – soggetto, gli imprenditori agricoli e gli enti non commerciali (con riferimento all'attività commerciale eventualmente svolta).

Possono essere beneficiarie dell'agevolazione anche le imprese costituite successivamente al periodo d'imposta in corso al 31.12.2014.

Sono escluse le imprese sottoposte a procedure concorsuali non finalizzate alla prosecuzione dell'attività.

### Tipologia di attività di R&S ammissibili

- Lavori sperimentali o teorici volti all'acquisizione di nuove conoscenze senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
- Attività di ricerca o di indagine volte ad acquisire nuove conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o migliorare prodotti, processi o servizi esistenti;
  - Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale (e di altro tipo) allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità (che possono essere condotti anche in altre fasi della ricerca), purché non siano destinati ad uso commerciale;
  - Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Le attività di R&S ammissibili possono essere svolte anche in ambiti diversi da quello scientifico e tecnologico (es. storico, sociologico etc...).

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti, anche quando tali modifiche rappresentino dei miglioramenti.

## Costi ammissibili

a) **personale altamente qualificato** impiegato nelle attività di R&S, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico (specificate nell'allegato 1 al Decreto Legge n. 145 del 23.12.2013), che sia:

I. dipendente dell'impresa, impiegato nelle attività di R&S, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili, e commerciali, ovvero,

II. in rapporto di collaborazione con l'impresa, compresi gli esercenti arti e professioni, impiegato nelle attività di R&S, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture dell'impresa.

Non è necessario un titolo in materia attinente all'attività di R&S in cui il personale è impiegato. Non è necessaria, parimenti, l'iscrizione ad un albo professionale. Viene considerata ammissibile anche l'eventuale retribuzione per l'attività di R&S svolta dall'amministratore non dipendente dell'impresa.

L'incremento delle spese oggetto del credito d'imposta può essere determinato da: assunzione di nuovo personale, aumento della retribuzione, aumento delle ore di lavoro dedicate all'attività di R&S.

b) quote di ammortamento delle **spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio**, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di R&S e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'IVA; l'ammortamento rilevante è sempre quello ordinario o tabellare applicato al costo sostenuto per l'acquisto o la produzione del bene, al lordo dei contributi ricevuti. Non rilevano i super - ammortamenti (legge di stabilità 2016);

c) **spese relative a contratti di ricerca** stipulati con università, enti di ricerca o con altre imprese comprese le start-up innovative esterne al gruppo societario.

In tale categoria possono rientrare anche i compensi corrisposti per l'attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi ed organizzazione. Il soggetto commissionario dell'attività di R&S può impegnarsi a svolgere direttamente o indirettamente l'attività. L'oggetto sociale del soggetto commissionario può essere diverso da R&S; l'impegno su commissione deve essere coerente con l'attività svolta dal commissionario. L'acquisizione da parte del committente dei risultati della ricerca deve essere effettuata nell'ambito di un'operazione realizzata alle normali condizioni di mercato;

d) **competenze tecniche e private industriali** relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. Nei costi per competenze tecniche rientrano i costi sostenuti per il personale "non altamente qualificato" impiegato nelle attività di R&S.

Le spese sostenute possono riguardare anche progetti di R&S avviati anteriormente.

## Tipologia di agevolazione

L'agevolazione riguarda gli investimenti in attività di R&S effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Il credito d'imposta è calcolato sulla **spesa incrementale**, ossia, sulla spesa in attività di R&S sostenuta in eccedenza rispetto alla media di quella realizzata nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al **31 dicembre 2015**.

**Relativamente ai costi di cui ai punti a) e c)**, precedentemente elencati, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del **50% della spesa incrementale** (calcolata sull'ammontare dei costi riferiti ai medesimi punti). **Relativamente ai costi di cui ai punti b) e d)** la percentuale applicata è pari al **25% della spesa incrementale**, (calcolata, anche in tal caso, sull'ammontare dei costi riferiti ai medesimi punti).

Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta la media degli investimenti in attività di R&S da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

L'importo massimo annuale riconosciuto è pari a **5 milioni di euro** per ciascun beneficiario. La **soglia minima di spesa** in attività di R&S deve essere **pari, almeno, a 30 mila euro in ciascun periodo di imposta** in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione.

## Modalità di fruizione del credito di imposta

Il credito d'imposta deve essere indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi in attività di ricerca e sviluppo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

## Documentazione

I controlli sono svolti dall'Agenzia delle Entrate sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.

## Cumulo

Il credito d'imposta per attività di R&S è cumulabile con quello per l'assunzione di profili altamente qualificati previsto dall'art. 24 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83. È cumulabile, altresì, con contributi o altre agevolazioni (ad es. il *bonus* investimenti previsto per gli investimenti in nuovi beni strumentali dall'art. 18 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 e i *super* - ammortamenti previsti dalla legge di stabilità 2016). L'importo risultante dal cumulo dei benefici non deve essere superiore ai costi sostenuti.

San Giuliano Terme, 4 aprile 2016